

**PARTE I: INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Popolare Etica S.c.a. – Sede Legale e Amministrativa: Piazzetta Forzatè, 2 - 35137 Padova - [www.bancaetica.com](http://www.bancaetica.com) - Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5399 – Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 02622940233 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice ABI 05018 - Capitale Sociale e riserve al 31/12/2005 € 19.083.362,07

**PARTE II: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Struttura e Funzione Economica**

Si tratta di un finanziamento chirografario dedicato ai clienti e o soci entrati in rapporto con la Banca in data successiva al 28 febbraio 2006, che necessitano di dilazionare nel tempo la spesa sostenuta per l'installazione di un impianto fotovoltaico, compresi i costi di progettazione, estensione garanzie, assicurazione.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- nel caso di mutuo a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento del parametro nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione****Ammortamento:**

è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Il piano di ammortamento francese prevede la restituzione in rate costituite da quota capitale crescente.

**Rata:**

pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

**Interesse di mora:**

rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente, (in caso di tasso indicizzato).

**Parametro di indicizzazione:**

rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

**Spese di istruttoria:**

spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

**Spese di perizia:**

spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

**Tasso fisso:**

tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

**Preammortamento:**

periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

**Tasso variabile:**

il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.

**Indicatore sintetico di costo (I.S.C.) o, per il credito al consumo, T.A.E.G.:**

è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Nel calcolo dell'I.S.C. o T.A.E.G. sono ricompresi:

- il rimborso del capitale;
- il pagamento degli interessi;
- le spese di istruttoria;
- di revisione del finanziamento;
- di apertura e chiusura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);
- le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito);
- il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito);
- ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

**IRS lettera:**

saggio nominale annuo di interesse pubblicato su "Il Sole 24 Ore", arrotondato allo 0,05 superiore, quotazione due giorni lavorativi precedenti il giorno di stipula.

**Euribor (Euro Interbank Offered Rate):**

Tasso di interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

**PARTE III: CONDIZIONI ECONOMICHE****IMPORTO FINANZIABILE:**

Fino all' 80% delle spese da sostenere; compresi costi di progettazione, estensione garanzie, assicurazione.

**DURATA:**

Massima 12 anni (se abbinato ad interventi di risparmio energetico la durata massima può essere aumentata di 2 anni )\*\*

**RIMBORSO:**

Rate mensili, trimestrali o semestrali comprensive di quota capitale e quota interessi; piano di ammortamento francese.

**IVA:**

Esclusa se detraibile, inclusa se indetraibile.

**MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO:**

Erogazione al collaudo.

**GARANZIE:**

- Cessione/ canalizzazione irrevocabile del contributo e dei flussi eventualmente derivanti dalla vendita di energia;
- concessione di mandato a vendere sull'impianto a favore della banca;
- iscrizione privilegio speciale su pannelli installati a favore della banca.

**ALTRI VINCOLI:**

- Assicurazione obbligatoria per danni da grandine, fulmine, danni da terzi, incendio, scoppio (e contro il furto se la potenza supera i 20 kW) con vincolo a favore di Banca Etica;
- garanzia sui componenti fondamentali dell'impianto (pannelli ed inverter) del fornitore/installatore fino a periodo coincidente con durata finanziamento o massima possibile.

**NOTE:****Per potenze superiori ai 20 kW, verrà effettuata una istruttoria più approfondita volta a verificare la sostenibilità economico finanziaria dell'operazione.****MUTUO FOTOVOLTAICO 80****TASSI VARIABILI****PERSONE FISICHE:**

Durata fino a 10 anni

Euribor 3 mesi media\* + 2,00%

Durata oltre 10 anni

Euribor 3 mesi media\* + 2,25%

**ENTI NON COMM, ONLUS, IMPRESE SOCIALI ED ALTRE****IMPRESE:**

Durata fino a 10 anni

Euribor 3 mesi media\* + 1,75%

Durata oltre 10 anni

Euribor 3 mesi media\* + 2,00%

(se abbinato ad interventi di risparmio energetico il tasso può essere diminuito di 0,10 p.p.)\*\*

**TASSO DI MORA**

Tasso di mora

Tasso contrattuale + 3 punti

**SPESE TRATTENUTE ALL'EROGAZIONE**

Spese di istruttoria(soci)

0,25% da un minimo di 130,00€ ad un massimo di 500,00€

Spese di istruttoria (non soci)

0,45% da un minimo di 155,00€ ad un massimo di 600,00€

**SPESE DI ESTINZIONE**

Estinzione mutuo

ammessa sia in via parziale che totale con un versamento di una penale dell'1% sul capitale anticipatamente restituito

**SPESE ACCESSORIE**

Invio avviso di scadenza (se richiesto)

€ 1,50

**ONERI FISCALI**

Per operazioni con durata sino a 18 mesi: se non regolate in c/c, € 14,62  
imposta di bollo sui contratti  
Per operazioni con durata superiore ai 18 mesi: imposta sostitutiva ai sensi D.P.R. n.601/73 0,25% sull'importo del finanziamento

\*Quotazione Euribor 3 mesi = media delle rilevazioni giornaliere dell'ultimo mese del trimestre solare valido per il trimestre solare successivo.

\*\* Nel caso di installazione di impianto fotovoltaico contestualmente ad un intervento di risparmio energetico è possibile modificare la durata massima del finanziamento, come sopra indicato.

Per le operazioni di risparmio abbinate ad impianti di potenza inferiore ai 20 kWp l'Ufficio Progetti è disponibile a prendere in considerazione le seguenti tipologie di intervento:

- sostituzione della caldaia (tipologia a condensazione e taglia adeguata all'utenza)
- installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda
- acquisto di elettrodomestici di classe A

L'intervento di risparmio energetico deve avere un importo complessivo che soddisfa contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- Importo compreso tra il 5% ed il 30% dell'importo complessivo del finanziamento per l'impianto fotovoltaico
- Importo compreso tra 2.000 € e 30.000 €.

La documentazione integrativa relativa all'intervento di risparmio energetico è rappresentata dalla fattura di acquisto dell'impianto. Tale fattura non dovrà avere data antecedente di oltre 6 mesi rispetto alla domanda di finanziamento e dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento.

Per le richieste relative ad impianti superiori ai 20 kWp è necessario il parere positivo dell'Ufficio Progetti sulla tipologia di intervento di risparmio energetico.

**ESEMPIO DI CALCOLO DEL T.A.E.G./I.S.C. - Indicatore sintetico di Costo.****TASSO VARIABILE**

Nell'esempio il tasso nominale è ottenuto applicando l'Euribor a 3 mesi pari al 2,75% con valuta 01/04/2006, maggiorate di uno spread massimo del 2,25%.

Su un piano di ammortamento dimostrativo per:

- Un capitale di euro 10000
  - Rimborsabile in 12 anni a rate mensili
  - al tasso annuo nominale del 5%
  - con spese istruttoria della pratica per euro 155
  - imposta sostitutiva 0,25% pari a euro 25
- Il T.A.E.G./I.S.C. sarà pari al 5,469%**

**PARTE IV: CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Requisito per la concessione del mutuo è l'apertura di un conto corrente presso Banca Popolare Etica.

ART. 1 - La parte mutuataria assume le obbligazioni derivanti dal presente contratto con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità per i propri eredi ed aventi causa.

ART. 2 - (in caso di preammortamento) Per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di entrata in ammortamento del finanziamento, sono dovuti alla Banca interessi di preammortamento nella stessa misura applicata al finanziamento e con le stesse modalità; detti interessi dovranno essere versati alla Banca mediante il pagamento di rate composte di soli interessi.

ART. 3 - mandato a vendere: Rimane fra le parti stabilito che, al ricorrere delle condizioni sotto riportate e con le modalità di seguito indicate, la parte creditrice potrà procedere alla vendita del bene oggetto del presente finanziamento e compensare, con il ricavato, il proprio credito così come maturato, comprensivo di capitale, interessi, spese ed oneri accessori, al momento della vendita.

Verificandosi una delle ipotesi di risoluzione del contratto ed in ogni caso verificandosi il mancato pagamento di n.....rate del finanziamento, la parte creditrice invierà alla parte debitrice una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con la quale inviterà quest'ultima a rientrare dell'esposizione avvertendola che, nel caso in cui questo non dovesse avvenire nei successivi trenta giorni, provvederà alla vendita diretta del bene oggetto del finanziamento procedendo con il ricavato alla compensazione dell'intero proprio credito essendo venuto meno il beneficio del termine secondo quanto previsto dall'articolo 1186 cod.civ. Le parti concordano che, in questo caso, la vendita dovrà avvenire entro un termine di .....mesi dall'invio della raccomandata. Sino alla scadenza del detto termine la parte creditrice si impegna a non porre in essere altre azioni esecutive rimanendo, invece, nel suo diritto la possibilità porre in essere ogni azione necessaria per la conservazione del proprio diritto di credito. Trascorso senza esito il periodo sopra indicato la parte creditrice riprenderà il suo diritto alla tutela del proprio credito con qualunque azione ritenga opportuna.

Nel caso in cui la parte creditrice reperisca un acquirente lo comunicherà alla parte debitrice insieme alle informazioni relative al prezzo e alla data fissata per la vendita. Sul ricavato, dedotte le eventuali spese, la parte creditrice si rivarrà sino alla concorrenza del proprio credito, come sopra determinato, mettendo a disposizione della parte debitrice l'eventuale residuo.

ART. 4 - La parte mutuataria accetta di far accreditare tutti i flussi finanziari, ogni proprio credito, presente e o futuro, per pagamenti, corrispettivi, indennizzi anche derivanti da polizze assicurative, penalità, rimborsi, restituzioni, risarcimenti, compensazioni od altri crediti o diritti che la medesima verrà a vantare in virtù dell'attività per cui è concesso il finanziamento, sul conto acceso presso la Banca.

In particolare la Parte mutuataria si impegna, a:

- canalizzare in maniera irrevocabile sul conto corrente sopra indicato tutte le somme derivanti dagli incentivi in Conto Energia che saranno erogati dal GRTN e/o derivanti dalla vendita dell'energia.
- cedere il credito derivante dalla assegnazione degli incentivi in Conto Energia che saranno erogati dal GRTN e/o derivanti dalla vendita dell'energia prodotta.

La parte mutuataria prende atto ed accetta che il presente contratto sia sottoposto a condizione sospensiva relativamente al suo perfezionamento sino a quando non si sia verificata la condizione di cui sopra e che quindi non si darà corso al finanziamento sino a quando non sia stata consegnata alla parte creditrice la documentazione comprovante gli obblighi sopradetti.

ART. 5 - La Parte finanziata è tenuta ad assicurare presso primarie compagnie assicurative, per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine ed altri eventi assicurabili e per valori reali, l'impianto realizzato grazie alla concessione del finanziamento da parte della banca. La Banca resta autorizzata, qualora la Parte finanziata non vi provveda, a contrarre come a rinnovare le polizze, con diritto di rivalsa sugli obbligati inadempienti.

1. La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della Banca. Le appendici di vincolo alle polizze di cui sopra devono consentire alla Banca, in caso di sinistro o danno, di riscuotere direttamente tutte le somme dovute dalla Compagnia di assicurazione senza che occorrano consensi o autorizzazioni di qualunque specie da parte di chiunque.

2. La Parte finanziata si obbliga ad informare del sinistro verificatosi la Banca mediante lettera raccomandata nel termine di cinque giorni; la Banca avrà il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno ovvero di promuoverli.

La mancata assicurazione o il mancato mantenimento della stessa nel tempo (anche a causa di mancata corresponsione dei premi alla compagnia assicurativa) possono essere causa di risoluzione del contratto da parte della banca.

ART. 6 - La BANCA si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni economiche applicate al presente rapporto rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al mutuatario, le prescrizioni dell'art. 118 del D. L.vo 1 settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario e della legge 17 febbraio 1992 n. 154 e successive modificazioni e disposizioni di attuazione, il cui testo è affisso nei locali aperti al pubblico della BANCA.

La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le norme che disciplinano il presente rapporto e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla BANCA medesima mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dalla parte mutuataria ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, entro quindici giorni dal ricevimento della citata comunicazione, ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione attuate nei modi e nei termini stabiliti dal CICR, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità rimborsando tutto quanto dovuto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, come previsto dall'art. 118 del Testo Unico Bancario.

Le spese inerenti alle predette comunicazioni sono a carico della parte mutuataria.

ART. 7 - Su tutte le somme dovute e non pagate alle relative scadenze, e anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, la parte mutuataria, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui espressamente rinuncia, sarà tenuta a corrispondere, in luogo dell'interesse contrattuale, l'interesse di mora nella ragione annua di 2 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora, a decorrere dal giorno della scadenza, fino a quello dell'effettivo pagamento.

ART. 8 - La BANCA avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la parte mutuataria non adempia gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, ove rilevasse il mancato pagamento da parte della parte mutuataria di una rata dopo 15 (quindici) giorni dalla scadenza o anche in parte di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del presente finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori, nel caso in cui il relativo ammontare risulti pari o superiore all'importo di una rata. La BANCA potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del mutuatario o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca: in particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali.

ART. 9 - La parte mutuataria ha diritto di esercitare, con il preavviso di almeno 3 mesi, la facoltà di estinguere o decurtare anticipatamente il prestito, corrispondendo alla BANCA il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento di esercizio di detta facoltà, nonché una penale di importo pari all'uno per cento del capitale residuo (per esempio: nel caso venga rimborsato anticipatamente un capitale di 1.000 Euro il compenso sarà di 10 Euro).

ART. 10 - A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo e atto, nonché di ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le parti eleggono domicilio, quanto alla BANCA, presso la sua sede, quale in epigrafe indicata, e la parte mutuataria presso la propria sede.

ART. 11 - Le spese connesse e conseguenti al presente contratto, vi comprese le spese legali che la BANCA dovesse sostenere in conseguenza dell'inadempimento della parte mutuataria, nonché gli oneri tributari di qualsiasi natura, anche futuri, sono a totale carico della parte mutuataria.

Per la determinazione del debito fanno prova in qualsiasi sede contro la parte mutuataria le risultanze delle scritture contabili della BANCA.

ART. 13 - Per ogni controversia nascente dal contratto il foro competente è quello di Padova o, a scelta della Banca, uno di quelli previsti dagli articoli 18 e 20 codice di procedura civile, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'articolo 1469 bis, 2° comma, Cod. Civ. nel qual caso si applicano le disposizioni del detto articolo.

(Per enti commerciali e imprese sociali) A garantire la restituzione di tutto quanto dovuto alla Banca in relazione al presente contratto la società, previa dichiarazione di non essere impedita da alcuna delle vigenti leggi dal disporre dei propri beni, concede a favore della Banca, che accetta, PRIVILEGIO SPECIALE su beni mobili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, sui pannelli installati.

***“Ufficio Reclami: La Banca aderisce all'accordo interbancario per la costituzione dell'ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario. E' istituito presso la sede della Banca l'Ufficio Reclami al quale il cliente potrà rivolgersi per iscritto. L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro sessanta giorni. Per maggiori informazioni è a disposizione l'Avviso recante le principali norme di trasparenza.”***